

DELIBERAZIONE 5 MAGGIO 2026
153/2026/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA COMISSO DARIO, NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE IDENTIFICATA CON IL CODICE DI RINTRACCIABILITÀ 441649337

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1385^a riunione del 5 maggio 2026

VISTI:

- la direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e, in particolare, l'articolo 14, comma 2, lett. f-ter);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato delle Connessioni Attive" (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Regolamento per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione" (di seguito: Regolamento o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- il vigente assetto organizzativo dell'Autorità;
- la nota (prot. 44951 del 4 luglio 2023), con cui il Direttore della Direzione Legale ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. Con reclamo presentato in data 3 dicembre 2025 (prot. Autorità 84575 del 3 dicembre 2025), Comisso Dario (di seguito: reclamante o Comisso) ha contestato a e-

distribuzione S.p.A. (di seguito: ED o gestore) l'importo dell'indennizzo automatico erogato da ED per il ritardo nella realizzazione della connessione di un impianto fotovoltaico ai sensi dell'articolo 14, comma 2 del TICA, chiedendo altresì il rimborso dell'importo versato per il pagamento del preventivo per l'esecuzione di lavori complessi, in relazione alla pratica di connessione identificata dal codice di rintracciabilità 441649337;

2. con nota del 15 dicembre 2025 (prot. 87504), l'Autorità ha trasmesso al reclamante una richiesta di integrazione documentale;
3. con note del 17 dicembre 2025 (prot. Autorità 88039 del 17 dicembre 2025), il reclamante ha inviato i documenti richiesti;
4. con nota del 18 dicembre 2025 (prot. 88388), l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
5. con note del 12 gennaio 2026 (prot. Autorità 2062 e 2064 del 13 gennaio 2026), il gestore ha trasmesso la propria memoria difensiva;
6. in data 31 marzo 2026, la Direzione Mercati Energia ha trasmesso il proprio parere tecnico, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del Regolamento.

QUADRO NORMATIVO:

7. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni del TICA:
 - l'articolo 1, comma 1.1 e, in particolare, le seguenti lettere:
 - o f) che definisce “data di completamento dei lavori sul punto di connessione” la data di ricevimento della comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione, completa di tutti gli allegati previsti;
 - o t) che definisce “lavori complessi” la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d'arte dell'impianto del gestore di rete in tutti i casi non compresi nella definizione di lavori semplici;
 - o u) che definisce “lavori semplici” la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d'arte dell'impianto del gestore di rete eseguita con un intervento limitato alla presa ed eventualmente alle apparecchiature di misura;
 - o mm), secondo cui il tempo di realizzazione della connessione è il tempo intercorrente tra la data di completamento dei lavori sul punto di connessione e la data di completamento della connessione;
 - l'articolo 9, comma 9.6, secondo cui entro 30 (trenta) giorni lavorativi, per connessioni in bassa tensione, ovvero entro 60 (sessanta) giorni lavorativi, per connessioni in media tensione ovvero per connessioni in bassa tensione che prevedano interventi sulle reti a livello di tensione superiore, dalla data di ricevimento dell'accettazione del preventivo per la connessione, il gestore di rete è tenuto a presentare, dandone contestuale informazione al richiedente, le eventuali richieste di autorizzazione in capo al medesimo gestore per la

- realizzazione dell'impianto di rete per la connessione e per gli interventi sulla rete esistente ove previsti, comprensive di tutta la documentazione necessaria;
- l'articolo 10, comma 10.1, secondo cui nel caso di:
 - a) lavori semplici, il tempo di realizzazione della connessione è pari, al massimo, a 30 (trenta) giorni lavorativi;
 - b) lavori complessi, il tempo di realizzazione della connessione è pari, al massimo, a 90 (novanta) giorni lavorativi, aumentato di 15 (quindici) giorni lavorativi per ogni km di linea da realizzare in media tensione eccedente il primo chilometro;
 - l'articolo 10, comma 10.4, secondo cui, tra l'altro, nel caso in cui siano necessari atti autorizzativi per la realizzazione della connessione, il tempo di realizzazione della connessione non comprende il tempo per l'ottenimento di tali atti, purché siano rispettate le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 9.6 del medesimo TICA;
 - l'articolo 14, comma 14.2, secondo cui, tra l'altro, qualora la realizzazione della connessione non avvenga entro i tempi previsti dal comma 10.1 del TICA, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 10, commi 2, 3 e 4 del medesimo TICA, il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente, a titolo di indennizzo automatico, un ammontare pari al valore massimo tra 20 euro al giorno e il 5% del totale del corrispettivo per la connessione determinato ai sensi dell'articolo 12 o 13 del medesimo TICA per ogni giorno lavorativo di ritardo della realizzazione della connessione fino a un massimo di 120 (centoventi) giorni lavorativi;
 - l'articolo 40, comma 40.5bis, secondo cui in relazione alle richieste di connessione presentate dal 7 agosto 2023, gli indennizzi automatici di cui al presente provvedimento sono corrisposti dal gestore di rete al richiedente entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di effettuazione della prestazione richiesta per la quale è stato riscontrato un ritardo. In caso di mancata corresponsione dell'indennizzo automatico da parte del gestore di rete entro le predette tempistiche, l'indennizzo automatico da erogare è maggiorato degli interessi legali maturati fino alla data di corresponsione del medesimo.

QUADRO FATTUALE:

8. In data 16 giugno 2024, l'ing. Tirelli Carlo (di seguito: richiedente), in qualità di mandatario con rappresentanza di Comisso Dario, ha trasmesso a ED, tramite il Portale Produttori, il Modello Unico Parte I relativo a una richiesta di connessione in iter semplificato per il predetto impianto fotovoltaico;
9. in data 12 luglio 2024, il gestore ha pubblicato il preventivo di connessione richiesto;
10. in data 12 luglio 2024, il richiedente ha provveduto a trasmettere al gestore l'accettazione del suddetto preventivo di connessione;
11. sempre in data 8 agosto 2024, ED ha trasmesso le istanze, necessarie alla realizzazione dell'impianto di rete previsto nel preventivo per la connessione, alle Amministrazioni competenti (Comune di Precenicco, Soprintendenza archeologica

- belle arti e paesaggio del Friuli-Venezia Giulia, Ente di decentramento regionale di Udine e Consorzio di Bonifica);
12. in data 9 agosto 2024, il produttore ha provveduto a trasmettere al gestore il Modello Unico Parte II ed il Regolamento di Esercizio, comunicando che *“in data 29/07/2024 sono terminati i lavori di realizzazione dell’impianto fotovoltaico e delle eventuali opere strettamente necessarie alla connessione”*;
 13. in data 25 settembre 2024, il Ministero della Cultura – Direzione Generale Archeologica Belle Arti e Paesaggio ha rilasciato il Parere favorevole con prescrizioni;
 14. in data 25 ottobre 2024, l’Ente di decentramento regionale di Udine ha emesso il nulla osta al rilascio del provvedimento di autorizzazione di competenza del Comune di Precenico;
 15. in data 27 novembre 2024, il Consorzio di bonifica pianura friulana ha rilasciato la concessione e autorizzazione idraulica;
 16. in data 21 gennaio 2025, il Comune di Precenico ha rilasciato l’autorizzazione allo scavo;
 17. in data 30 giugno 2025, il gestore ha provveduto ad effettuare la messa fuori servizio della cabina “Via Latisana”, necessaria per il collegamento della nuova linea alla rete di bassa tensione;
 18. sempre in data 30 giugno 2025, ED ha comunicato al richiedente il completamento delle opere di rete necessarie alla realizzazione della connessione;
 19. in data 31 luglio 2025, il gestore ha corrisposto al reclamante l’indennizzo automatico previsto dall’articolo 14, comma 14.2 del TICA, maggiorato degli interessi legali per il ritardo di un giorno nell’erogazione dell’indennizzo ai sensi dell’articolo 40, comma 40.5bis del TICA;
 20. in data 19 novembre 2025, il reclamante ha esperito la procedura di conciliazione 182720/2025 presso il Servizio di Conciliazione dell’Autorità con esito negativo;
 21. in data 3 dicembre 2025, Comisso ha adito la presente sede giustiziale.

ARGOMENTAZIONI DELLA RECLAMANTE:

22. Il reclamante afferma che *“nonostante il pagamento del preventivo rilasciato da E-distribuzione e regolarmente pagato in data 25/07/2024 per 379.59 euro per lavori complessi tra i quali interrimento di 300m di cavo su pubblica via, l’impianto risulta essere stato connesso solo in data 02/07/2025. Si aggiunga inoltre che i lavori complessi non sono mai stati eseguiti mentre a distanza di un anno è stata effettuata una connessione semplificata che si sarebbe potuta eseguire nell’immediato”*;
23. Comisso afferma, inoltre, che *“nonostante il riconoscimento del ritardo, comunicato con mail 23/12/2024, nel quale asserite anche che verrà corrisposto l’indennizzo automatico previsto dall’art. 14.1 del TICA ovvero 20€/gg, sono stati recapitati due assegni di euro 400.00 ed uno di euro 0.02 che tuttavia non collimano gli importi che sarebbero dovuti essere stati riconosciuti in rapporto al ritardo perpetrato”*;
24. pertanto, *“non essendo stati eseguiti i lavori di interrimento e al contrario risulta essere stata effettuata una connessione semplificata”*, il reclamante *“chiede il*

rimborso dell'importo di euro 379.59 oltre all'indennizzo ex art. 14.2 TICA per 212 giorni di ritardo”.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

25. ED afferma che *“i lavori di rete per la connessione dell'impianto rientrano, senza dubbio, nella tipologia di “lavori complessi” così come definiti dal TICA.”*, in quanto *“i lavori di rete previsti ed eseguiti per la connessione dell'impianto oggetto di reclamo hanno riguardato a consuntivo interventi di costruzione di una nuova linea interrata di bassa tensione della lunghezza di circa 473 m, come evidenziato in colore giallo nell'allegato stralcio del consuntivo lavori (Allegato 18), la cui canalizzazione è stata in parte realizzata con la modalità di Trivellazione Orizzontale Controllata (TOC)”*;
26. il gestore sottolinea che *“ai sensi degli artt. 9.6 e 10.4 del TICA, i termini per la realizzazione delle opere di rete da parte del gestore, indicati nel preventivo accettato, decorrono dalla conclusione dell'iter autorizzativo impianto di rete in capo al gestore avvenuta in data 21/01/2025 (ottenimento ultimo atto autorizzativo)”*;
27. ED *“precisa inoltre che, appurato che il preventivo accettato prevedeva in capo al gestore tempi per la realizzazione della connessione pari a 90 giorni lavorativi (dal 21/01/2025), il termine ultimo per l'esecuzione delle opere di rete da parte del gestore era fissato al 30/05/2025.”*;
28. pertanto, afferma il gestore, *“Le opere di connessione sono state effettivamente ultimate in data 30/06/2025 (cfr. Allegato 16) con un ritardo pari a 20 giorni rispetto al termine ultimo del 30/05/2025. Conseguentemente — è stato erogato a favore del reclamante l'indennizzo automatico previsto dall'art. 14.2 del TICA che prevede “[...] un ammontare pari al valor massimo tra 20 euro al giorno e il 5% del totale del corrispettivo per la connessione determinato ai sensi dell'articolo 12 [...]” oltre agli interessi legali per il ritardo di un giorno nell'erogazione dell'indennizzo (art. 40.5 bis del TICA), come di seguito specificato:*
 - *importo indennizzo erogato il 31/01/2025 - ritardo giorni 20 x 20 euro/giorno = 400,00 €*
 - *importo per interessi legali 0,02 € (1 giorno di ritardo dal 30/07/2025 al 31/07/2025)”*;
29. *“In merito ai costi per la realizzazione della connessione in immissione, pari a € 379,59 IVA inclusa”, ED “precisa che tali importi sono stati determinati secondo quanto previsto dall'art. 12.1 del TICA, come indicato nel preventivo accettato dal produttore in data 12/07/2024, nel quale la potenza ai fini della connessione è pari a 2,7 kW (potenza in immissione 6 kW – potenza in prelievo 3,3 kW). Tali costi non dipendono, pertanto, dalla tipologia di lavoro di rete necessario per la connessione, sia esso classificato come ‘lavoro semplice’ o ‘lavoro complesso’”*;
30. infine, *“Con riferimento alla (...) procedura di conciliazione 182720/2025”, il gestore afferma “che si è chiusa negativamente poiché il cliente non ha accettato le motivazioni fornite da ED”*;

31. ED conclude ribadendo la legittimità della propria condotta.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

32. Il *thema decidendum* della controversia verte nello stabilire se l'importo dell'indennizzo automatico erogato da e-distribuzione per il ritardo nella realizzazione della connessione sia o meno corretto e, al contempo, nell'accertare se i lavori realizzati a consuntivo dal gestore possano essere definiti "lavori complessi", come indicati nel preventivo per la connessione;
33. in via preliminare, giova ricordare che, ai sensi del dell'articolo 1, comma 1.1, lettere f) e mm) del TICA, il "tempo di realizzazione della connessione" decorre dalla data di ricevimento, da parte del gestore, della comunicazione, trasmessa dal produttore, di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione;
34. nella fattispecie in esame, dai documenti prodotti dalle parti nel corso dell'istruttoria, è emerso che in data 9 agosto 2024, il reclamante ha provveduto a trasmettere al gestore il Modello Unico Parte II ed il Regolamento di Esercizio, comunicando la fine dei lavori di realizzazione dell'impianto fotovoltaico e delle eventuali opere strettamente necessarie alla connessione;
35. pertanto, il 9 agosto 2024 coincide con il *dies a quo* da cui far decorrere il tempo di realizzazione della connessione al netto delle sospensive dovute alle tempistiche per l'ottenimento degli atti autorizzativi necessari per la realizzazione della connessione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 10, comma 10.4, del TICA. Ciò a condizione che vengano rispettate le disposizioni dell'articolo 9, comma 9.6. del TICA secondo cui il gestore deve presentare le richieste di autorizzazione per la realizzazione delle opere di sua competenza entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento dell'accettazione del preventivo per la connessione, come avvenuto nel caso di specie in cui ED ha presentato le suddette richieste in data 8 agosto 2024, ossia 19 giorni lavorativi dopo l'accettazione del preventivo per la connessione avvenuta in data 12 luglio 2024;
36. pertanto, sulla base di quanto sopra esposto, il periodo intercorrente tra l'8 agosto 2024 (data di inizio dell'iter autorizzativo) e il 21 gennaio 2025 (data di conclusione dell'iter autorizzativo con il rilascio dell'autorizzazione allo scavo da parte del Comune di Precenicco), non va conteggiato nel "tempo di realizzazione della connessione";
37. di conseguenza, posto che il reclamante ha trasmesso al gestore la comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione in data 9 agosto 2024 (il giorno dopo l'inizio della sospensiva), il tempo di realizzazione della connessione deve esser calcolato nell'intervallo di tempo compreso tra il 21 gennaio 2025 (data fine sospensiva) e il 30 giugno 2025 (data di completamento della connessione). Il risultato è, quindi, pari a 110 giorni lavorativi, con un ritardo di 20 giorni lavorativi rispetto alle tempistiche definite dal TICA per i "lavori complessi";

38. il reclamante contesta però che i lavori eseguiti per la realizzazione della connessione possano essere definiti “lavori complessi”, in quanto il gestore avrebbe effettuato una “connessione semplificata”, che avrebbe richiesto – diversamente da quanto indicato nella soluzione tecnica prevista nel preventivo per la connessione – l’esecuzione di “lavori semplici”, chiedendo per tale difformità, il rimborso dell’importo di 379,59 euro versato per il pagamento del preventivo oltre al citato indennizzo automatico;
39. nel caso di specie, il gestore ha comprovato di aver realizzato, per connettere l’impianto del reclamante, una nuova linea interrata in bassa tensione della lunghezza di 473 m (Allegato 6 e Allegato 17 alla memoria Prot:E-DIS-12/01/2026-0030553);
40. pertanto, dato che i lavori eseguiti da ED non si sono limitati “*alla presa ed eventualmente alle apparecchiature di misura*”, ai sensi dell’articolo 1, comma 1.1, lettere t) del TICA, essi devono essere classificati come “lavori complessi”, per i quali si prevede un tempo di realizzazione massimo pari a 90 giorni lavorativi ai sensi dell’articolo 10, comma 10.1, lettera b) del TICA;
41. peraltro, sulla questione, non si può che ribadire quanto affermato da ED in merito alla corretta applicazione dell’articolo 12, comma 12.1 del TICA, secondo cui il corrispettivo per la connessione non è in alcun modo correlato alla “*tipologia di lavoro di rete necessario per la connessione, sia esso classificato come ‘lavoro semplice’ o ‘lavoro complesso’*”;
42. in conclusione, risulta accertato che ED ha correttamente riconosciuto al reclamante un indennizzo automatico di 400 euro, pari a 20 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo, conformemente a quanto previsto dall’articolo 14, comma 14.2 del TICA, avendo realizzato la connessione con 20 giorni lavorativi di ritardo rispetto ai 90 giorni lavorativi previsti per “lavori complessi”, ai sensi dell’articolo 10, comma 10.1, lettera b) del TICA;
43. parimenti, risulta accertato che ED ha correttamente riconosciuto, ai sensi dell’articolo 40, comma 40.5bis del TICA, la maggiorazione degli interessi legali maturati fino alla data di corresponsione dell’indennizzo automatico, pari a 0.002 euro, avendo corrisposto tale indennizzo in data 31 luglio 2025 ossia con un giorno di ritardo rispetto alla tempistica, ivi prevista, di 30 giorni solari dalla data di effettuazione della prestazione richiesta per la quale è stato riscontrato un ritardo, avvenuta nel caso di specie in data 30 giugno 2025;
44. pertanto, sulla base delle risultanze istruttorie e delle sopradescritte motivazioni, il reclamo risulta infondato, non essendo imputabile a ED alcun ritardo ulteriore nella realizzazione della connessione dell’impianto *de quo* rispetto ai 20 giorni lavorativi già indennizzati; di conseguenza, non sussistono i presupposti affinché il gestore sia tenuto a corrispondere al reclamante l’indennizzo automatico previsto dall’articolo 14, comma 2 del TICA in misura superiore a quanto già corrisposto;
45. ogni altra argomentazione delle parti non espressamente esaminata dal Collegio è stata ritenuta irrilevante ai fini della decisione e, comunque, inidonea a supportare una diversa conclusione

DELIBERA

1. di respingere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da Comisso Dario nei confronti di e-distribuzione S.p.A., in relazione alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 441649337;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 8, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

5 maggio 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua